

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/00898
presentata da **BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL** il **23/05/2023** nella seduta numero **107**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
ZINZI GIANPIERO	LEGA - SALVINI PREMIER	23/05/2023
BOF GIANANGELO	LEGA - SALVINI PREMIER	23/05/2023
MONTEMAGNI ELISA	LEGA - SALVINI PREMIER	23/05/2023
PIZZIMENTI GRAZIANO	LEGA - SALVINI PREMIER	23/05/2023

Assegnato alla commissione :

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA , data delega **23/05/2023**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL	LEGA - SALVINI PREMIER	24/05/2023
RISPOSTA GOVERNO		
BARBARO CLAUDIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	24/05/2023
REPLICA		
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL	LEGA - SALVINI PREMIER	24/05/2023

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 24/05/2023

SVOLTO IL 24/05/2023

CONCLUSO IL 24/05/2023

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00898

presentato da

BENVENUTO Alessandro Manuel

testo di

Martedì 23 maggio 2023, seduta n. 107

BENVENUTO, ZINZI, BOF, MONTEMAGNI e PIZZIMENTI. — **Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.** — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) con il quale è stato integrato il sistema di responsabilità estesa del produttore per il settore;

il decreto definisce, tra l'altro, requisiti e obblighi in capo ai sistemi di gestione dei produttori, ovvero ai consorzi e ai sistemi individuali, che operano nella gestione dei processi di raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti; inoltre, prevede, all'articolo 10, commi 10-bis e 10-ter che ciascun, consorzio debba, per poter operare, rappresentare una quota minima di mercato di Aee almeno superiore al 3 per cento in almeno un raggruppamento Raee, ossi le macrocategorie di smistamento dei rifiuti a seconda della tipologia e in base alle tecnologie necessarie per il trattamento;

tale disposizione non deriva da prescrizioni presenti alla direttiva 2012/19/UE, ma è un «unicum» italiano, che si trova ad essere quindi l'unico Paese europeo in cui sono disposte soglie minime di mercato per poter operare nel settore;

con il decreto ministeriale Mase 20 febbraio 2023, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023) i nuovi raggruppamenti Raee, secondo cui il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione Raee, pile e accumulatori, istituito presso il Mase, potrà calcolare le quote di mercato dei singoli sistemi collettivi e definire dunque quali di questi potranno continuare a operare nel sistema;

la previsione di una simile soglia, che non ha potenziali effetti positivi in considerazione delle peculiari caratteristiche del settore Raee, rappresenta una lesione del principio di libera concorrenza nel mercato e mette a rischio posti di lavoro e investimenti già programmati dai soggetti che si trovano oggi al di sotto del 3 per cento; trattasi infatti di criterio che non valuta in concreto l'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, né i livelli di servizio resi alle imprese associate, ma costituisce una mera soglia di sbarramento al mercato –:

se non ritenga opportuno, per tutelare la concorrenza nel mercato della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, adottare iniziative volte a intervenire tempestivamente da un punto di vista normativo sulla soglia di sbarramento del 3 per cento relativa alla quota di mercato dei sistemi collettivi di gestione dei Raee, anche abrogando tale disposizione, al fine di consentire ai sistemi collettivi stessi una stabile programmazione gestionale ed economica e non rischiare di disperdere gli investimenti messi in campo in questi anni.

(5-00898)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 maggio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00898**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo n. 49 del 2014 ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), regolando la gestione di questa specifica tipologia di rifiuto e disciplinando gli obblighi in capo ai produttori di AEE, nonché i requisiti dei sistemi individuali e collettivi che operano nella gestione dei RAEE.

L'ottimizzazione della raccolta e del ritiro dei RAEE da parte dei sistemi collettivi è svolta dal Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE) ai sensi dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 49/14. A tal fine il CDC RAEE garantisce l'uniformità delle modalità e delle condizioni per la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE conferiti presso i centri comunali di raccolta.

Con specifico riferimento a quanto rappresentato, il citato decreto legislativo stabilisce al comma 10-bis che ciascun consorzio debba rappresentare una quota di mercato di AEE, ovvero della quantità immessa sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che fanno parte di un consorzio, pari ad almeno il 3 per cento in almeno un raggruppamento RAEE.

A seguito dell'estensione del campo di applicazione della normativa in materia di RAEE, prevista all'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, i raggruppamenti di RAEE hanno subito diverse modifiche, che riguardano le nuove tipologie di AEE inserite in ogni raggruppamento.

In particolare, si fa riferimento al menzionato decreto ministeriale n. 40 del 20 febbraio 2023, ovvero il Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

L'introduzione di nuove apparecchiature nei citati raggruppamenti RAEE comporta l'estensione dei principi di responsabilità estesa del produttore a nuove categorie di soggetti. Pertanto, i produttori interessati potranno adempiere ai propri obblighi anche attraverso i sistemi collettivi esistenti.

La percentuale del 3 per cento fissata ai sensi del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 ha avuto lo scopo di garantire, da una parte, l'efficienza e l'efficacia sull'intero territorio nazionale della gestione dei RAEE da parte dei sistemi collettivi e, dall'altra parte, di evitare una eccessiva frammentazione dei consorzi a scapito della efficienza del sistema.

Tuttavia, l'evoluzione del mercato e gli aggiornamenti dei raggruppamenti di cui sopra hanno portato questo Ministero ad avviare interlocuzioni finalizzate a valutare l'opportunità di una modifica della percentuale minima indicata dalla normativa vigente.

Tale attività avverrà di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, concertante nell'emanazione del decreto ministeriale n. 40 del 2023, e parimenti interessato ad arginare le difficoltà in cui si trovano i consorzi sottosoglia, ed a garantire una maggiore rappresentatività degli stessi.